

COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

U.O. CONTABILE

Ufficio Ragioneria - Personale

N . 197 / Reg. Generale

N. 50/ Reg. Servizio

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16/11/2022 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO' COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n. 10 in data 20.12.2022, il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2023 Responsabile dell'Unità Organizzativa Contabile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- con deliberazione consiliare n. 43 del 22.12.2022, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2023-2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 28.12.2022, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad assegnare il Piano delle Risorse finanziarie ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03.05.2023 è stato approvato il PIAO 2023- 2025;
- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- con propria determinazione n. 42 del 31.10.2023. è stato costituito il fondo risposte decentrate 2023 – parte stabile;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 77 del 15.11.2023 ha dato indirizzo alla responsabile del Servizio personale in merito alle risorse di parte variabile da inserire nel fondo anno 2023;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

(Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone: *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis): risorse che presentano la caratteristica di *“certezza, stabilità e continuità”* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- Comma 1 lettera a):
 - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/05/2018;
- Comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza dal 01/01/2021;
- Comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- Comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regimi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- Comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ALTRESÌ ATTO che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- Lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- Lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- Lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- Lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che: *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17,*

comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNIL”;

RICHIAMATO il comma 5 del sopra citato art. 79 che prevede che: *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quale risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

RILEVATO che l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto (16/11/2022) aveva già definito gli importi del fondo 2022;

VISTI:

- l'art. 40, comma 3-quinques del D.Lgs 165/2001 in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti locali, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D.Lgs dei attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- l'art. 1, comma da 557 a 557 quater della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

- l'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31.0.52010 N. 78, convertito con modificazioni in Legge 30.07.2010 n. 122 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, che prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011- 2014”

- l'art.23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che dispone “ a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

PRESO ATTO che la quantificazione totale delle risorse decentrate, stabili e variabili, nonché delle risorse destinate agli incarichi di elevate qualificazioni (posizioni organizzative) deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2016;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- L'art. 11 del D.Lgs. 135/2018: *“In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *Agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *Alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23”;*
- L'art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;*

PRESO ATTO, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti della PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Toano:

- Stanziamento per la retribuzione di posizione e risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01/04/2023 elevate qualificazioni)
- Salario accessorio del Segretario Comunale;
- Fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 allo stesso dedicata;

Che il fondo per le posizioni organizzative (ora elevate qualificazioni) è determinato in € 28.771,40;

Che il fondo per lavoro straordinario è fissato in € 6.996,52;

RICHIAMATO l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che: *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all’art. 1, comma 2, sancisce come segue:

“Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”;

RILEVATO che la Corte dei Conti, Sez. Regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell’anno di riferimento, da considerarsi ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere

conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

CONSIDERATO, altresì, che il numero di dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale in servizio al 31/12/2018 è di 13,67 e che la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023, come da indicazioni fornita con nota RGS n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021 sarà di 14,09;

VERIFICATO, pertanto, che per effetto di quanto sopra esposto il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 può essere adeguato in aumento, come meglio specificato nella richiamata deliberazione di G.C. 77/2023, dell'importo di Euro 1.579,25,relativamante alle risorse decentrate;

DATO ATTO quindi che il limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017 è il seguente:

- a) fondo per la c.i. , risorse fisse e variabili Euro 52.532,26
 - b) delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza Euro 28.771,40
 - c) compensi per il lavoro straordinario Euro 6.996,52
 - d) trattamento economico accessorio del segretario: Per l'anno 2023 la sede di segreteria vacante
- E così complessivi Euro **88.300,18**

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2023;

DATO ATTO pertanto che il fondo risorse decentrate parte stabile 2023, come costituito con determinazione n. 42 del 31.10.2023, deve essere integrato delle somme di cui alla lettera C dell'art 79 comma 1 del CCNL 16.11.2022 relative all' incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale per l'importo di € 1.410,57 che unitamente alle somme che verranno aggiunte nella parte variabile vanno ad incrementare il limite 2016 come sopra indicato;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:

- **Lettera a):**

- Importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabile relative all'anno 2017 per **€ 50.391,30 (al netto della decurtazione permanente consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 di € 1.426,80);**
- Risorse stabili (art. 67, comma 2 CCNL 2016/2018):
 - Lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dal 01/01/2019 per un importo complessivo di **€ 1.298,75;** (fuori limite)
 - Lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali pari ad **€ 1.273,81;**(fuori limite)

- Lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di 13^a mensilità pari ad € **1.947,01**;
 - Lett. d): somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 165/2000 pari ad € 0,00;
 - Lett. e): importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza pari ad € 0,00;
 - Lett. g): importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare pari ad € 0,00;
- **Lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018. Quota di competenza dell'anno 2023 pari ad € **1.267,50**; (fuori limite)
 - **Lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale pari ad € 1.410,57 (incrementa il limite del fondo 2016);
 - **Lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran CFL 174 pari ad € **1.316,90**; (fuori limite)
 - **Art. 79 comma 1-bis):** differenziale stipendiale, calcolato alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra D3 e D1 e tra B3 e B1 per n. 1 unità (D3) a tempo pieno in servizio al 01/04/2023 e cessata al 25.05.2023 (€ 624,67) e n. 3 unità B3 di cui una a tempo pieno (€ 865,32), una a tempo pieno cessata al 30.06.2023 (€ 302,51) e una a part time 34/36 ore settimanali (€ 817,24): € **2.609,74** (fuori limite)

Il Fondo risorse decentrate, come detto in precedenza, è gravato dalla decurtazione consolidata ai sensi art. 1, comma 456, Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) pari ad € **1.426.80** (già detratta dalla somma sopra indicata quale unico importo consolidato 2017);

ATTESO CHE per effetto di quanto sopra **l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 61.515,58 (di cui € 7.766,70);**

PARTE VARIABILE

RITENUTO di costituire per l'anno 2023 il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, inserendo le seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022 e delle indicazioni della deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 15.11.2023;

- Comma 2, lettera a):
 - Art. 67, comma 3, lett. a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997, pari ad € 0,00;
 - Art. 67, comma 3, lett. b): quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 pari ad € 0,00;
 - Art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - Incentivi per funzioni tecniche per € **95.521,76** (fuori limite)

- Art. 67, comma, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente pari ad € 0,00;
 - Art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000 (messi notificatori) pari ad **€ 0,00**;
 - Art. 67, comma 3, lett. k): risorse variabili aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento pari ad € 0,00;
- Comma 2, lettera b):
 - Incremento fino all'1,2% monte salari anno 1997 pari ad **€ 4.062,38**;
 - Comma 2, lettera c):
 - Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva pari ad **€ 168,68** (incrementa il limite del fondo 2016);
 - Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, risorse di cui all'art. 98, comma 1 (proventi cds) – contributi datoriali al Fondo Perseo Sirio per **€ 600,00** come da deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 04.11.2022 avente ad oggetto: "Destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada -Anno 2023". Tale importo, trattandosi di contributi datoriali, sono fuori dal fondo ma si ritiene di darne evidenza nell'importo determinato dalla deliberazione sopra richiamata;
 - Comma 2, lettera d):
 - Risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario pari ad **€ 1.433,89** (fuori limite)
 - Comma 3
 - Incremento del fondo e del budget delle P.O. fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021 pari ad Euro **€ 614,07** sul fondo risorse decentrate **per l'anno 2023 ed € 614,07 per l'anno 2022** (fuori limite)
 - Comma 5
 - Quota una tantum ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 pro capite), di competenza dell'anno 2021 e 2022 pari ad **€ 2.535,00** (fuori limite)
 - Art. 80 comma 1: risparmi fondo Art. 79 comma 1 anno 2022 pari ad **€ 592,28** (fuori limite)

Rilevato che:

- per effetto di quanto sopra **l'importo del fondo risorse decentrate anno 2023 – parte variabile – ammonta ad € 106.142,13 (di cui € 101.911,07 esclusi dal limite)**;
- nel fondo complessivo, per la verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, sono da considerare anche gli importi del fondo posizioni organizzative, quantificato in € 28.771,40 ;
- il fondo risulta così determinato – come da allegato A alla presente determinazione:
 - Risorse stabili al netto decurtazione permanente: € 61.515,58
 - Risorse variabili € 106.142,13
 - Fondo Posizioni Organizzative € 28.771,40

• Totale complessivo	€ 196.429,11
- Importi fuori limite (a detrarre)	€ 109.677,77
-Importo soggetto a verifica rispetto limite	€ 86.751,34
-Limite art. 23, comma 2 (rideterminato Dl.34/2019)	€ 81.303,66

RILEVATO, pertanto, che il fondo così costituito non rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, adeguato in applicazione del DL 34/2019 si dovrà procedere alla decurtazione di € **5.447,68**;

TENUTO conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo Risorse decentrate, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

CONSIDERATO che si procederà ad assumere il relativo impegno di spesa con imputazione ai capitoli di bilancio interessati;

RILEVATO che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 25.431,78 progressioni economiche orizzontali attribuiti al personale dipendente (compresi differenziali stipendiali di cui all'art. 79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022);
2. € 6.002,91 per indennità di comparto (quota a carico fondo) e che tali somme sono stanziare sui capitoli degli stipendi e pagate mensilmente con gli stessi;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 - agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- i vigenti CCNL del personale delle autonomie locali, vigenti in materia;
- il bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio 2023;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di 162.210,03, come da allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la somma è stata ridotta della decurtazione permanente pari ad € 1.426,80 come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e della somma di € 5.447,68 ai fini di consentire il rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
3. Di dare atto che il fondo posizioni organizzative viene confermato, per l'anno 2023, in € 28.771,40;
4. Di riservarsi la rideterminazione del presente fondo a seguito di future novità normative,

circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali o per situazioni che giustifichino la revisione degli importi indicati;

5. Di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra avrà copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2023 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);
6. Di dare altresì atto che una quota pari ad € 36.511,32 è destinata a coprire:
 - Per € 6.002,91 l'indennità di comparto dell'anno 2023, pagata mensilmente con gli stipendi
 - Per € 25.431,78 le progressioni economiche orizzontali in essere al 01/01/2023 e pagate mensilmente con gli stipendi;
 - Per € 2.609,74 i differenziali stipendiali di cui all'art. 79 c. 1 bis del sopra citato CCNL 16/11/2022 dal 01/04/2023 e pagate mensilmente con gli stipendi;
 - Per Euro 2.466,89 relativo a indennità condizioni di lavoro e turno, pagate mensilmente con gli stipendi e determinate in via previsionale;
7. Di dare atto che la somma di € 95.521,76 è destinata agli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, disciplinati da apposito Regolamento, ora art. 45 del D.Lgs.36/2023 che, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, esulano dal tetto del salario accessorio;
8. Che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCNL 16/11/2022 e per gli utilizzi previsti dagli artt. 80 e 81 del CCNL 16/11/2022 ammontano ad € 30.176,95;
9. Di dare atto che
 - la somma di € 36.511,32 relativa all'indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali e differenziali stipendiali di cui all'art. 79 c. 1 bis del CCNL 16/11/2022 e indennità condizioni di lavoro e turno determinate in via previsionale, risultano già stanziati nei capitoli di stipendi;
 - la somma di € 95.521,76 relativa agli incentivi funzioni tecniche è accantonata nei di bilancio su cui sono previsti capitoli i quadri economici delle opere pubbliche;
 - che la somma di € 30.176,95 per la contrattazione integrativa è prevista al capitolo di bilancio 1.01.8.01.02, di cui Euro 29.584,67 di competenza 2023, comprese le economie derivanti dai compensi per gli straordinari stanziati sul medesimo fondo ed Euro 592,28 quale residuo fondo risorse decentrate anno 2022;
10. Di dare atto che con propria determinazione n. 42 del 31.10.2023 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa:
 - per Euro 22.010,39 al capitolo 1.01.8.01.02 "Fondo produttività e aumenti contrattuali";
 - per Euro 5.458,58 per oneri riflessi sul capitolo 1.01.8.01.03 Contributi obbligatori Fondo produttività
 - per Euro 1.870,88 sul capitolo 1.01.8.07.01 Irap su fondo produttività

11. di provvedere ad assumere il restante impegno di spesa pari a:
 - Euro 7.574,28 a titolo di risorse decentrate al capitolo di bilancio 1.01.8.01.02
 - Euro 1.878,42 per oneri riflessi sul capitolo 1.01.8.01.03
 - Euro 643,81 per irap al capitolo 1.01.8.07.01 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presentano la dovuta disponibilità;
12. Di trasmettere la presente al Revisore Unico dei Conti per la relativa certificazione;
13. Di Comunicare, per la dovuta informazione, il presenta atto alle OO.SS. ed alle R.S.U;

Toano, li 12.12.2023

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONTABILE
F.to DANIELE VALENTINI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Toano lì, 12.12.2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONTABILE
F.to DANIELE VALENTINI

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e **VISTO** attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Toano lì, 12.12.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Valentini dott. Daniele

Reg.Pubbl. n. 501/23

Copia della presente determinazione, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi, dal 14.12.2023 al 29.12.2023, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Toano lì, 14.12.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manfredi Dott.ssa Elena

N . 197 / Reg. Generale

N. 50 Reg. Servizio